



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente
dott. Luigi Tirone	Giudice Relatore
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 19 maggio 2023
nel procedimento iscritto al n. r.g. **19656/2019** promosso da:

██████████, nata in Iran il ██████████, con il patrocinio dell'Avv. Ivana
STOJANOVA del Foro di Bologna

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO**

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che:

- con ricorso tempestivamente depositato, la ricorrente, cittadina dell'Iran nata nel 1976, ha proposto opposizione avverso il provvedimento ██████████ dell'11.09.2019, notificato il 16.09.2019, col quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna ha deciso di non accogliere la sua domanda di protezione internazionale e di riconoscerle invece la protezione speciale.
- La difesa ha quindi chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere lo status di rifugiato o, in subordine, il suo diritto alla protezione sussidiaria.
- Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio e la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale non ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis, comma 8, D. L.vo n. 25/2008.
- Il Pubblico Ministero, pur essendo stata data formale comunicazione da parte della Cancelleria, non è intervenuto nel giudizio e non ha formulato alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

ritenuto che:

- nel corso dell'audizione individuale resa davanti alla Commissione Territoriale la ricorrente ha dichiarato:

- *di essere di nazionalità iraniana, di essere nata a Bandar-E-Anzali e di essersi trasferita a Bandar-E-Abas dopo il matrimonio, città dove ha vissuto 21 anni a partire dal 1375 (1996); di essere di religione musulmana sciita; di essere diplomata in letteratura persiana e di aver lavorato come parrucchiera per 10 anni.*
 - *che la sua famiglia è composta da suo marito e due figlie. Di essere in Italia con il marito e la figlia minore, perché la vita del marito era in pericolo, mentre l'altra figlia, sposata, è rimasta in Iran;*
 - *che il marito ha iniziato ad avere problemi sul posto di lavoro nel 2010, a seguito di cambiamenti nella proprietà dell'azienda per cui lavorava: la Tidewater;*
 - *che tale azienda passava sotto il controllo di Sepah (il corpo delle guardie della rivoluzione islamica) e del ministero di intelligence e che il marito aveva scoperto che la Tidewater era stata sanzionata dagli Stati Uniti per aver illegalmente esportato armi in Siria e nelle zone controllate dagli Hezbollah;*
 - *che il marito, in alcune circostanze e insieme ad altri lavoratori, aveva deciso di rifiutarsi di svolgere il proprio lavoro per ostacolare l'esportazione di armi;*
 - *che la direzione dell'azienda minacciava di torturarli e arrestarli;*
 - *che nel 2012 un collega del marito decideva di trasferirsi in Australia insieme alla sua famiglia e per questo richiedente veniva interrogato dai servizi di intelligence e accusato di averlo aiutato a lasciare il Paese;*
 - *che la stessa cosa accadeva nel 2013 quando un altro collega del marito decideva di fuggire insieme alla propria famiglia in Australia;*
 - *che il marito della richiedente nel 2014 veniva nuovamente interrogato per essersi rifiutato di lavorare a causa del coinvolgimento dell'azienda nel conflitto in corso a Gaza;*
 - *che durante questi anni subiva, come ritorsione, un dimezzamento dello stipendio;*
 - *che alcuni colleghi, che si erano a loro volta rifiutati di svolgere l'attività lavorativa in segno di protesta, perdevano la vita in circostanze poco chiare;*
 - *che il marito della richiedente è stato sottoposto nuovamente ad interrogatorio nel 2018, con un pretesto, ed è stato minacciato di fare la stessa fine dei suoi altri colleghi scomparsi in circostanze poco chiare;*
 - *di aver usato come pretesto il matrimonio della propria figlia per ottenere un permesso e spostarsi nel nord del Paese;*
 - *di aver ottenuto un visto e di aver lasciato il paese insieme al marito e ad una delle due figlie nel mese di dicembre del 2018 per raggiungere l'Italia. La richiedente sostiene di aver ottenuto il visto pagando un'importante somma di denaro ad un iraniano residente in Inghilterra e di aver usato il proprio passaporto in aeroporto;*
 - *di aver perso il passaporto una volta giunta in aeroporto in Italia;*
 - *che a causa dei sopraccitati eventi sua figlia e suo genero hanno grosse difficoltà a trovare un lavoro nel Paese e persino ad aprire un conto bancario;*
 - *....in caso di rientro in Iran, a specifica domanda, ha espresso il timore che la sua vita, quella del marito e quella delle sue figlie sia in pericolo;*
- Commissione Territoriale ha ritenuto le dichiarazioni della richiedente in merito agli centrali della domanda di protezione internazionale non in linea con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 del D. Lgs. n.251 del 2007, considerando:
- *che i timori della richiedente dipendano dalla vicenda del marito e che il marito della richiedente abbia fornito risposte non sufficientemente precise circa le attività che avrebbe posto in essere dal 2011 al 2018 e che lo avrebbero, di fatto, costretto alla fuga per timore di subire ritorsioni: da quanto dichiarato sembra che il marito abbia inizialmente mosso critiche, insieme ad altri colleghi, ai vertici dell'azienda e, nei sette anni successivi, si sia assentato 4-5 volte adducendo motivi di salute. Al di là della vaghezza, le dichiarazioni rese nel corso delle due audizioni risultano*

incoerenti fra di loro in quanto, durante la prima audizione, il marito della richiedente sosteneva di aver preso parte a veri e propri scioperi; inoltre il marito della richiedente sostiene di essere stato membro di un gruppo di lavoratori che non sostenevano la politica dell'azienda ma risulta incapace di fornire informazioni dettagliate e sufficientemente puntuali circa le attività svolte insieme ai suoi compagni, limitandosi a riferire di essersi occasionalmente assentato dal lavoro, e le conseguenze subite dagli stessi a causa di tale opposizione: in relazione a quest'ultimo aspetto si limita a citare generiche minacce e intimidazioni;

- *che l'uscita dal Paese tramite l'uso dei propri documenti d'identità solleva dubbi in merito alla fondatezza del timore lamentato;*
- La Commissione ha giudicato quindi le circostanze riportate non verosimili e non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo altresì la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007;
- L'autorità amministrativa ha ritenuto comunque «*che le informazioni disponibili circa il trattamento dei cittadini iraniani che ritornano in patria senza passaporto dopo essersi vista respinta la domanda di asilo risultano essere contraddittorie, ma comunque tali da non poter escludere il rischio per gli stessi di subire atti di natura persecutoria*»; pertanto, ha deciso di trasmettere gli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
- Avverso tale provvedimento la richiedente asilo ha proposto ricorso, lamentando che la Commissione erroneamente avrebbe valutato come inverosimili e incoerenti le dichiarazioni del di lei padre; ha dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento anche in suo favore dello status di *rifugiata* o quanto meno della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) D.lgs 251/2007, in ragione della sua vicenda personale e della situazione socio-politica dell'Iran.
- All'udienza del 14 marzo 2023, dinanzi ad un giudice delegato appartenente all'ufficio del processo, con l'ausilio di un mediatore linguistico, la ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni:

D. Parla italiano?

R. Poco.

D. Mi capisce bene mentre le sto parlando in italiano?

R. Così così.

(si prosegue quindi con l'ausilio dell'interprete)

D. E' esatto che in Iran viveva a Bandar Abbas?

R. Sì, dopo il matrimonio. Sono nata in Iran ma mio padre è immigrato dall'Azerbaigian.

D. E' esatto che in Iran ha conseguito il diploma di scuola superiore, ha lavorato per un po' di tempo come parrucchiera in casa e poi faceva la casalinga?

R. Sì. Ho lasciato il mio lavoro perché sono cominciati i problemi per la mia famiglia, per Vahid soprattutto, e non volevo lasciare le mie figlie da sole. Per forza sono diventata una casalinga.

D. Mi parli dei motivi per i quali ha lasciato l'Iran insieme alla sua famiglia.

R. Io sono nata a Bandar e Anzali (la ricorrente si commuove). Quando mi sono sposata con Vahid dopo ci siamo trasferiti a Bandar Abbas. La nostra vita stava andando benissimo, con il suo lavoro, con le mie bambine, ma è cambiato tutto quando è cambiata la gestione del lavoro di Vahid. Devo aggiungere questo, che in Iran le donne non hanno una vita normale, perché è difficile vivere in Iran per le donne. Ancor di più per me perché mio padre era uno straniero. Questo che sto dicendo adesso, era il mio problema personale, le sto raccontando qualcosa prima del mio matrimonio. Mio padre lavorava nell'esercito prima della Repubblica Islamica. Dopo la rivoluzione in Iran hanno detto a mio padre "perché tu non sei un iraniano non puoi lavorare per lo stato". Per questo lo hanno licenziato. Mio fratello minore è morto perché mio padre aveva un problema economico

perché aveva perso il suo lavoro. Mio padre era cristiano. Quando si è sposato con mia madre ha cambiato la sua religione perché è obbligatorio. Una donna iraniana può sposarsi solo con un uomo musulmano. I miei fratelli tutti sono laureati, anche mia sorella, ma non possono lavorare per lo stato, per questo motivo hanno un loro negozio. Mia madre è iraniana e musulmana ma lavora in proprio, ha un hotel. Quando mi sono sposata mi sono trasferita a Bandar Abbass, nel sud dell'Iran. Sono stata felicissima. Quando hanno arrestato mio marito per la prima volta, nel 2012, in questo momento è cambiata la nostra vita. Anche lo hanno arrestato altre volte. Io sempre sono stata male. Io non dicevo niente alle mie figlie. Sempre chiudevo casa. Non lasciavo mai le mie figlie da sole. Sempre le accompagnavo a scuola o in altri posti in cui dovevano andare. Quando hanno arrestato mio marito non dicevo niente alle mie figlie perché erano piccole. Dicevo "Vostro padre è andato in un'altra città per lavorare, non torna per qualche giorno" (la ricorrente piange). Io e mio marito abbiamo nascosto tutto alle nostre figlie, perché non volevamo dire alle nostre figlie che cosa era successo. Anche mio marito non mi diceva tutto a casa, perché diceva "lavoro è lavoro, casa è casa, due cose diverse e non voglio portare i miei problemi a casa". Mi diceva "se tu sai meno cose è meglio per te", ma io ho capito tutto perché vedevo come stava soffrendo. L'ultima volta che hanno arrestato mio marito, nel 2018, ero con mio marito in macchina col nostro cane. Hanno fermato la macchina perché avevamo il cane in macchina. Anche hanno fatto la multa. Hanno chiesto e noi abbiamo firmato una cosa che diceva che la prossima volta non dovevamo portare fuori il cane neanche in macchina. Mi hanno lasciato andare ma hanno portato via mio marito (la ricorrente si commuove). Quando hanno portato via mio marito, è tornato dopo qualche giorno che era distrutto, aveva ferite in faccia, aveva lividi in faccia, aveva ferite in fronte (la ricorrente continua a piangere), diceva che stava molto molto male, non poteva dormire (la ricorrente piange a dirotto). Vedevo che mio marito stava soffrendo, stava male. Non poteva controllare i suoi bisogni. Poi alla fine ha detto "basta, non posso rimanere così, devo pensare come uscire dall'Iran". Prima già avevo visto la vita di mio padre, perché lui era uno straniero, l'Iran non era il suo paese e stava come uno straniero sempre, per questo non volevo avere una vita come mio padre, andare via dall'Iran e vivere come un'immigrata. Chi vuole lasciare tutta la sua vita? (in sede di riletture la ricorrente continua a piangere). Abbiamo sofferto tanti anni per avere tutto e dopo lasciare e andare via. Per due anni ho vissuto in una camera quando sono arrivata qua. Abbiamo pagato tanto per uscire dall'Iran. Con questi soldi che abbiamo pagato potevamo comprare due appartamenti in Iran. Per noi erano molti soldi, forse qui no.

D. Sa per quali motivi suo marito sia stato arrestato?

R. Quando Sepah e Pasdaran ha preso gestione di Tidewater, la società è stata messa in sanzione internazionale. Quando la gestione di Tidewater è cambiata, anche è cambiata la nostra vita perché mio marito ha capito che stavano facendo una cosa al lavoro, che mandavano armi in altri paesi dove c'è guerra. Per questo non voleva collaborare con loro. Lui faceva il suo lavoro, ma quando vedeva che l'ambiente del porto stava cambiando e stava diventando molto sicuro, vedeva polizia o servizi militari che venivano al porto, cercava insieme ad altri di non lavorare in quei giorni.

(La ricorrente assume una pastiglia) Sono un po' nervosa, per lo stress. Quando sono arrivata in Italia per un anno sono andata da una psicologa, anche mia figlia. Sto usando anche farmaci, prescritti dal medico.

Mio marito sempre diceva che non voleva collaborare con loro perché lo sa queste armi e questi prodotti che stanno mandando dove stavano andando. Quando era a casa, in tv vedeva le notizie della guerra in Siria o in un altro paese, che ci sono tanti feriti, morti, anche bambini. Cominciava a piangere perché diceva "io lo so queste armi che vanno via da Iran dove stanno andando, è tutta colpa nostra" (la ricorrente piange).

D. Suo marito le ha riferito se, oltre a cercare di non lavorare in quei giorni, ha fatto anche altro?

R. Quando lui vedeva che l'ambiente del porto stava cambiando lui cercava una scusa per tornare a casa o chiedeva malattia, perché la prima volta che lo hanno arrestato, perché lo hanno picchiato, lui aveva problemi al collo e anche alla schiena. Poteva prendere tranquillamente

malattia. Anche conosceva il dottore. Per questo sempre aveva una scusa per non collaborare con loro.

D. Se lo sa, può dire chi ha arrestato suo marito?

R. Erano servizi segreti al lavoro, ettela'at si chiamano in persiano, della parte di Sepah e Pasdaran. Ma mio marito non mi diceva tutti i dettagli perché non voleva mettermi in pericolo.

D. Dopo che avete lasciato l'Iran vi sono stati ulteriori sviluppi? Sa se le autorità vi hanno ricercato?

R. Hanno bloccato tutti i nostri conti bancari. Io avevo un negozio intestato a me che hanno preso loro. C'era un altro appartamento intestato a Vahid, in Bandar Abbas, e hanno preso anche questo. Hanno preso tutto ciò che abbiamo avuto in Iran. Per la Repubblica Islamica di Iran è facile fare tutto questo.

Io sono molto preoccupata per la mia figlia che sta in Iran (la ricorrente continua a piangere). Il nostro problema non era solo questo. Io avevo anche tanti altri problemi in Iran prima di questo. In Iran tutti lo sanno cosa sta accadendo. Abbiamo parlato 5 anni fa, nessun ci ha creduto, ma adesso è uscito tutto questo. Adesso non solo le persone che vivono in Iran ma anche iraniani che vivono all'estero stanno urlando che Sepah e Pasdaran sono terroristi. La Repubblica islamica di Iran può fare tutto quello che vuole. Lo sapete che ha sparato un missile a un aereo? Iran uccide tutte le persone senza pensare. Anche se erano bambini piccoli, giovani, tutti.

D. Attualmente, quali sono i suoi timori per il caso di un eventuale rientro in Iran?

R. Per prima cosa devo dire che è molto molto probabile che prendono e uccidono. Anche, se io torno un giorno metto in pericolo la vita di mia figlia che sta in Iran, che ancora non so cosa sta facendo lei. Anche, se torno in Iran loro, il governo, possono usare me per costringere mio marito a tornare in Iran. 100% uccidono, come altri giovani che hanno ucciso.

D. E' accaduto qualcosa ai suoi famigliari rimasti in Iran?

R. Quasi sei mesi che non c'è internet e io non so niente da loro. Niente (la ricorrente piange a dirotto). Shaghayegh è il nome di mia figlia, è il nome di un fiore, il papavero. I primi anni che siamo arrivati in Italia non potevamo comunicare con lei direttamente. Sempre chiamavamo i vicini o amici per sentire lei (in sede di riletture la ricorrente assume alcune gocce) ma non sempre, ogni tanto, perché non volevamo mettere in pericolo la vita di mia figlia o di altri. I miei genitori danno una mano a lei, perché lei sta lavorando in nero. I miei genitori danno soldi a lei anche. Lei sta lavorando come parrucchiera in nero, in un negozio. (in sede di riletture: mia figlia è architetto ma adesso fa la parrucchiera perché non può avere un lavoro normale). L'Iran è molto grande e lei non abita più in Bandar Abbas, abita in Bandar e Anzali, che dista 30 ore con l'autobus da Bandar Abbas. Abita nella casa dei genitori di mio marito Vahid, che sono morti. (in sede di riletture: mia figlia era sposata, il marito quando ha capito che la famiglia della moglie aveva problemi dopo sei mesi l'ha lasciata. Cattivo. Perché lui aveva paura per la sua vita).

D. Dopo che suo marito è stato rilasciato nel 2018, ricorda quanto tempo più o meno siete rimasti ancora in Iran?

R. Nel mese di Mordad del 2018, che va da metà agosto a metà settembre, mio marito è stato arrestato e rilasciato. Siamo rimasti ancora in Iran per circa tre quattro mesi.

D. Che cosa avete fatto in quel periodo?

R. Dopo ci siamo trasferiti dal sud, da Bandar Abbas, al nord in Bandar e Anzali. Poi durante quei tre o quattro mesi abbiamo sempre cambiato città. Siamo stati a Somee Sara, Masal, Rashd anche. Abbiamo cambiato posti solo per nasconderci. Perché stavamo aspettando i nostri documenti per uscire dall'Iran. Durante questo momento abbiamo avuto tanto stress e tanta paura.

D. Secondo la Commissione "l'uscita dal Paese tramite l'uso dei propri documenti d'identità solleva dubbi in merito alla fondatezza del timore lamentato", considerando che avete riferito che suo marito è stato più volte arrestato e minacciato dai servizi segreti. Vuole aggiungere qualcosa a questo proposito?

R. Quando siamo stati in aeroporto non eravamo ancora sicuri se potevamo uscire o no. Dalla parte del governo e dei servizi non ci avevano detto che non potevamo uscire da Iran, non eravamo

segnalati. Anche abbiamo pagato tanti soldi (in sede di rilettura: abbiamo pagato tanto perché lui, Fardin, conosceva persone in aeroporto). Noi non abbiamo scelto di venire in Italia. Solo abbiamo pagato tanto a uno, un tale di nome Fardin, per potere lasciare l'Iran. Io non sono sicura che il suo nome sia Fardin. Lui ci ha detto di chiamarsi così. Lui diceva che "sicuramente posso prendere visto per voi", per questo ha chiesto così tanto. Quando stavamo uscendo dall'Iran, potevi prendere il visto con 80,00 euro circa ma noi abbiamo pagato 5.000,00 euro per una persona, tre persone 15.000,00 euro. Perché lui diceva "io conosco le persone in aeroporto, anche altri posti per preparare i documenti che servono per uscire". E' stato mio marito comunque che ha avuto tutti i contatti con Fardin.

D. Lei aveva già il passaporto?

R. Sì, ho preso quasi nel 2014 il mio passaporto (in sede di rilettura: quasi 2014, il mio passaporto aveva ancora sei-sette mesi di validità).

D. Come è successo che ha smarrito il passaporto?

R. Quando siamo stati in aereo noi siamo stati molto nervosi. Anche, mia figlia aveva febbre ed era un po' nervosa. Quando siamo arrivati in Italia stavamo pensando per lei. E anche l'altra nostra figlia. Non sappiamo cosa sia successo, aveva mio marito tutto con sé, sia i passaporti che i soldi, e non sappiamo se hanno rubato o abbiamo perso.

D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare, altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato oppure altro che desidera aggiungere?

R. Io non sono musulmana e anche non sono cristiana. Non indosso il velo, come può vedere. Mia madre è musulmana (in sede di rilettura: mia madre è musulmana ma anche lei non si veste come nei paesi arabi). I miei fratelli sono cristiani. Mia figlia che è in Iran anche lei è cristiana (in sede di rilettura: loro hanno cambiato religione di nascosto, perché viene vietato in Iran cambiare religione). Le donne in Iran non vivono, perché ogni cosa che devono fare prima del matrimonio devono avere permesso dal padre per ogni cosa, dopo il matrimonio devono avere il permesso dal marito. Sono comunque prigioniere. Io spero che la mia figlia qua viva come una persona libera. In Iran non puoi avere una vita normale, perché è un governo islamico che ti dice cosa devi fare, cosa non devi fare. Il velo è obbligatorio. Devi avere vestiti che coprono tutto, sempre neri. Ti dicono che cosa devi mangiare, cosa no. Sempre tutto è haram. Non puoi scegliere per la tua vita, come vuoi vivere. Anche per gli uomini è così, ma per le donne di più.

D. Avv. Daga: Essendo donna e figlia di uno straniero, sarebbe ulteriormente discriminata se tornasse in Iran e anche senza il marito che è iraniano?

R. Adesso 100% anche se torno senza mio marito mi ammazzano. Con o senza marito. Anche se avessi la cittadinanza di un altro Paese non sarei al sicuro. Non solo io, per ogni persona è così».

- Nel corso del giudizio la difesa a fondamento delle domande avanzate con presente ricorso ha prodotto la seguente documentazione:
- contratti di locazione abitativa; variazione residenza anagrafica; carta di identità;
 - contratto di lavoro iraniano [REDACTED];
 - relazione sociale;
 - verbale delle dichiarazioni rese da [REDACTED] in sede di audizione in data 02.05.2019; verbale delle dichiarazioni rese dal sig. [REDACTED] in sede di audizione in data 04.07.2019;
 - comunicazione pubblicata il 23.06.2011 sul sito del U.S Department of Treasury;
 - busta paga iraniana di [REDACTED];
 - certificato CPIA lingua italiana livello A1; certificato CPIA lingua italiana livello A2;
 - attestato di partecipazione corso di formazione sul lavoro organizzato da Intercoop;
 - attestato di formazione per il personale alimentarista; attestato corso di formazione per lavoratori organizzato da Ifoa;
 - attestato corso di formazione per lavoratori (rischio medio) organizzato da

- Promosistemi;
- progetto di tirocinio gennaio 2021-gennaio 2022;
 - certificazione Unica 2022;
 - contratti di lavoro 30.05.2022-29.05.2023;
 - estratto conto contributivo Inps attestante redditi pari a euro 6.348,00 nel 2022.

Tutto ciò premesso, è convincimento del Collegio che il narrato della richiedente circa le vicende che l'hanno portata ad abbandonare il suo paese di origine e le ragioni ostative al suo rientro in patria possano essere inquadrare nelle ipotesi previste dalla legge per il riconoscimento dello status di rifugiata.

Va rammentato che per vagliare la fondatezza delle dichiarazioni del cittadino straniero che chiede la protezione internazionale, qualora taluni elementi o aspetti non siano suffragati da prove, soccorrono i parametri delineati dall'art. 3, comma 5 del d. lgs. n. 251/2007, che stabilisce i criteri di valutazione alla luce dei quali vagliare le dichiarazioni del richiedente.

Tale norma costituisce "unitamente all'art. 8 d. lgs. n. 25 del 2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale" (Cass. n. 8282/2013).

Le dichiarazioni rese dal richiedente possono essere ritenute credibili se superano una valutazione di affidabilità basata sui criteri stabiliti dall'art. 3, comma 5, che fondano la valutazione del giudice sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese.

La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione rappresenta "il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5 d.lgs. n. 251/2007: verifica del compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'adeguata motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda, attendibilità intrinseca" della dichiarazione (Cass. 26921/17; Cass. ord. 28.9.2017, dep. 14.11.2017).

In particolare, i fatti allegati dal cittadino che richiede la protezione internazionale, se non sono suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità basata sui criteri legali contemplati dalla citata disposizione, che si fondano sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione che viene descritta dal cittadino straniero con le condizioni oggettive del Paese (cfr. Cass. n. 8282/2013).

Applicati tali condivisibili principi, ritiene il Collegio che il narrato della richiedente sia pienamente credibile e le dichiarazioni poste alla base del suo espatrio pienamente attendibili.

In primo luogo, occorre rilevare che la ricorrente allega quale motivazione a fondamento del riconoscimento della protezione maggiore la circostanza che il marito sia stato in patria vittima di atti di persecuzione motivati da ragioni politiche, ovvero per essersi opposto alla vendita/traffico di armi operata dallo Stato a Paesi stranieri tramite la società Tidewater Middle East co. presso la quale era impiegato.

La ricorrente in sostanza deduce che il vincolo parentale che la lega al coniuge la esporrebbe al serio rischio di subire il medesimo trattamento persecutorio subito dal marito.

Il primo passaggio logico che deve operare il Tribunale è quello di valutare la credibilità o meno del racconto del coniuge della richiedente circa i motivi dell'espatrio, invero messi in dubbio dall'autorità amministrativa.

Sul punto, il Collegio ha già ritenuto all'esito del procedimento 19653/2019 pienamente credibile il racconto del sig. [REDACTED] tanto da riconoscergli lo status di rifugiato politico.

Invero, il padre della richiedente, nella sua lunga audizione giudiziaria, ha chiarito:

1. le attività personali e quelle del gruppo di lavoratori della Tidewater intraprese per opporsi alla politiche statali che utilizzavano l'azienda – controllata dalle guardie rivoluzionarie e operante nel campo dei trasporti aeroportuali – per trasferire armi in zone di guerra nei Paesi Medio Orientali e Africani;
2. le ritorsioni subite, gli arresti arbitrari avvenuti nel 2011, 2012, 2014 e 2018 e le torture di cui è rimasto vittima durante gli interrogatori dei servizi militari che lo consideravano come un traditore al servizio di Paesi stranieri;
3. come sia riuscito, corrompendo un agente, ad espatriare tramite frontiera aerea con la sua famiglia, nonché il lasso di tempo trascorso dall'ultimo arresto arbitrario e la sua partenza.

In merito alle modalità del suo espatrio il marito della richiedente ha spiegato come sia riuscito a lasciare l'Iran unitamente a sua moglie e sua figlia solo grazie alla corruzione di un agente di nome Fardin, che ha preteso un compenso di euro 15.000,00 senza chiarirgli neppure preventivamente la destinazione che avrebbe raggiunto in aereo.

Circa le modalità attraverso le quali la ricorrente e la sua famiglia riuscivano a lasciare il territorio nazionale, ossia in aereo partendo dall'Iran per giungere poi in Italia, con il proprio regolare passaporto che gli era stato rilasciato senza problemi, muniti di un visto turistico che avevano ottenuto tramite un trafficante cui il marito si era rivolto, si deve osservare che il racconto della ricorrente (e del coniuge) è del tutto coerente con le COI raccolte sul punto.

Infatti, le COI consultate in merito alla possibilità di uscita dall'Iran di un cittadino che sia stato scarcerato (come nel caso del richiedente), danno atto che l'uscita dall'Iran dipende dall'emissione di uno specifico divieto di viaggio (EASO – European Asylum Support Office: Release on temporary bail, court documents, exit from Iran; 1. Temporary release on bail for persons charged with national security or political crimes 2. Bail payment via third persons instead of direct payment 3. Regulations regard ing the exit from Iran for persons released on a temporary bail 4. Characteristics of authentic court documents 5. Way of delivery of court documents to defendants / legal representatives 6. Consequences of justice absconding in case of return from abroad [Q6-2020], 21 April 2020, pp. 3 https://www.ecoi.net/en/file/local/2028523/2020_04_Q6_COI_Iran_bail.pdf)

Potrà infatti essere emesso un divieto di viaggio a seconda del reato su cui si indaga e della fase del procedimento giudiziario: nelle prime fasi dell'indagine, il divieto di viaggio viene emesso dal pubblico ministero, nelle fasi successive, dal giudice.

Un rapporto DIS / DRC ha trovato informazioni contraddittorie sulla questione se il pagamento di una cauzione porti automaticamente a un divieto di viaggio: una fonte ha affermato che il giudice impone l'estensione divieto di viaggio solo su richiesta del pubblico ministero, un'altra fonte ha affermato che una persona cui sia stata imposta una cauzione potrebbe non avere la possibilità di lasciare il paese legalmente, mentre una terza fonte ha affermato che potrebbe essere possibile, ma il pagamento della cauzione sarebbe perso in un caso del genere.

In un rapporto precedente, una fonte affermava che una persona rilasciata su cauzione normalmente non aveva il divieto per ciò solo di lasciare il paese se non stabilito da uno specifico divieto di viaggio, ma lasciare il paese avrebbe portato alla confisca della cauzione

(DRC – Danish Refugee Council: Iran - Judicial Issues; Joint report from the Danish Immigration Service and the Danish Refugee Council based on interview in Tehran, Iran, and Landon, United Kingdom, 9 September to 15 September 2017 and 2 October to 3 October 2017, February 2018 https://www.ecoi.net/en/file/local/1438731/1226_1531997457_report-judicial-issues-220218.pdf)

Dunque, vengono meno i rilievi della CT che riteneva non credibile che un cittadino condannato per gravi reati su base religiosa e contro la sicurezza nazionale potesse espatriare senza problemi imbarcandosi per l'estero con il proprio regolare passaporto ed un visto turistico, e ciò sulla base della COI ora indicate, che confermano la veridicità del racconto della ricorrente.

Giova poi rilevare che il coniuge della ricorrente sugli aspetti centrali della vicenda ha reso sempre delle dichiarazioni perfettamente sovrapponibili nelle tre occasioni in cui è stato ascoltato e, specificatamente ha fornito diversi elementi di dettaglio e di vissuto personale relativamente:

- A. al momento in cui ha scoperto che l'azienda per la quale lavorava era gestita dalle guardie rivoluzionarie e utilizzata per il traffico di armi nelle zone di guerra dei paesi del Medio Oriente e dell'Africa;
- B. le accortezze e le cautele utilizzate per comunicare con i colleghi contrari al fatto che l'azienda fosse utilizzata come uno strumento occulto per il traffico di armi (ha dichiarato di riunirsi in segreto con i colleghi dissidenti solo in occasione di gite di trekking per paura di essere monitorato);
- C. i quattro arresti, pestaggi e interrogatori subiti nel corso degli anni in patria e di come fosse stato percepito dai servizi segreti come un possibile traditore e collaboratore di paesi stranieri.

Il marito della richiedente, oltre a rendere dichiarazioni puntuali e ricche di dovizia di particolari sugli aspetti centrali della vicenda, ha anche adempiuto al suo onere di cooperazione istruttoria fornendo prova documentale del rapporto di lavoro presso l'azienda Tidewater Middle East co. e le mansioni effettivamente svolte.

Dalle fonti internazionali consultate è possibile ricavare un ulteriore riscontro al narrato del padre del ricorrente, e segnatamente a come la società Tidewater sia stata sottoposta a sanzioni da parte degli Stati Uniti, la UE e il mondo occidentale.

La Tidewater Middle East Co. (Persiano: شرکت تایدواتر خاورمیانه, Shirkat-e Taidvater Xavârmīyān) è un importante operatore portuale in Iran. Nel giugno 2011, gli Stati Uniti Il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato Tidewater per la sua presunta proprietà da parte del Corpo della Guardia Rivoluzionaria Islamica (IRGC), che dice abbia usato Tidewater per spedizioni illecite di armi. Nel 2016 la banca Mehr Eghtesad collegata all'IRGC ha venduto la sua partecipazione in tidewater alla banca Kosar. Infine, nel 2018 la banca Kosar ha anche venduto la sua quota di Tidewater al settore privato e il collegamento della società con le società finanziarie delle forze armate si è rotto.

Tidewater opera in sette porti iraniani, tra cui il principale terminal portuale iraniano, il Shahid Rajaei Port Complex a Bandar Abbas, attraverso il quale passa circa il 90 per cento del traffico di container dell'Iran.[3][4] Oltre a questo, l'azienda ha 5 decenni di esperienza in progetti marittimi e marittimi. Tidewater Middle è attiva in altri campi come il dragaggio logistico e internazionale delle spedizioni, il salvataggio, la tecnologia dell'informazione, i servizi tecnici e l'ingegneria, gli investimenti e l'istruzione.

Il 23 giugno 2011, gli Stati Uniti Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato sanzioni contro Tidewater e Iran Air, la compagnia aerea di bandiera dell'Iran. Il Tesoro ha detto che stava mettendo nella lista nera Tidewater per la sua proprietà da parte dell'IRGC. Il governo degli Stati Uniti ha inoltre affermato che "il governo iraniano ha ripetutamente utilizzato i porti gestiti da Tidewater per esportare armi o materiale correlato in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". Gli Stati Uniti elencano tre incidenti documentati, il più recente [5] un sequestro di una spedizione di armi dell'IRGC in Nigeria nell'ottobre 2010. (vedi https://en.wikipedia.org/wiki/Tidewater_Middle_East_Co.; <https://home.treasury.gov/news/press-releases/tg1217>; [https://www.sace.it/docs/default-source/documenti-importati-\(pubblicazioni\)/focuson_sanctions_iran_libia_siria_07-11-pdf.pdf?Status=Master&sfvrsn=0](https://www.sace.it/docs/default-source/documenti-importati-(pubblicazioni)/focuson_sanctions_iran_libia_siria_07-11-pdf.pdf?Status=Master&sfvrsn=0));

Le dichiarazioni rese dalla richiedente sono pienamente sovrapponibili a quelle del coniuge e, pertanto, si ritiene superato il vaglio di credibilità sulle motivazioni poste alla base del loro espatrio.

Ciò premesso, il Tribunale è chiamato a verificare in concreto a quali rischi sarebbe esposto il padre della ricorrente in caso di rientro in Iran e se le medesime ragioni poste a fondamento della domanda di protezione siano estensibili anche ai familiari.

Per valutare tali elementi il Collegio, in ottemperanza ai suoi doveri istruttori officiosi previsti dal combinato disposto dell'art. 3, comma 5 del d. lgs. n. 251/2007 e 8 d. lgs. n. 25 del 2008, ha consultato le fonti internazionali per rispondere ai seguenti quesiti:

1. Come può essere percepito dal governo iraniano l'aver espresso dissenso in un contesto lavorativo e quali rischi correrebbe eventualmente il padre della ricorrente?

Premessa: Freedom House sottolinea che il regime iraniano opera con **una definizione molto ampia di chi rappresenta una minaccia per la Repubblica islamica**. Ciò contribuisce all'ampiezza e all'intensità delle pressioni subite dalla cittadinanza (Freedom House (Author): Freedom in the World 2023 - Iran, 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2088518.html>).

1.1 Sulla possibilità di esprimere dissenso circa le attività di invio armi in cui sarebbe coinvolta l'azienda

Le restrizioni alla libertà di parola definite in modo vago, le dure sanzioni penali e il monitoraggio statale delle comunicazioni online sono tra i vari fattori che scoraggiano i cittadini dall'impegnarsi in discussioni private aperte e libere (Freedom House (Author): Freedom in the World 2023 - Iran, 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2088518.html>).

Il governo ha limitato fortemente la libertà di parola e di stampa e ha usato la legge per intimidire o perseguire chi criticava direttamente il governo **o sollevava problemi di diritti umani** o metteva in discussione l'applicazione del codice morale da parte del governo. **Il governo ha monitorato gli incontri, gli spostamenti e le comunicazioni dei cittadini e spesso ha accusato le persone di crimini contro la sicurezza nazionale per aver insultato il regime**, citando come prove lettere, e-mail, post sui social media e altre comunicazioni pubbliche e private. Le autorità hanno minacciato gli individui di arresto o punizione per l'espressione di idee o immagini che consideravano violazioni del codice morale legale (USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iran, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089063.html>)

1.2 Sulla possibilità di esprimere tale dissenso mediante scioperi

L'Iran non permette la creazione di sindacati; sono ammessi solo i consigli del lavoro sponsorizzati dallo Stato. I gruppi per i diritti dei lavoratori hanno subito pressioni negli ultimi anni, con leader e attivisti chiave condannati al carcere con accuse di sicurezza nazionale. I lavoratori che scioperano sono esposti a licenziamenti e arresti (Freedom House (Author): Freedom in the World 2023 - Iran, 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2088518.html>).

La Costituzione prevede la libertà di associazione, ma non il diritto dei lavoratori di formare e aderire ai sindacati. La legge prevede che i lavoratori possano istituire un consiglio del lavoro islamico o una corporazione in qualsiasi luogo di lavoro, ma i diritti e le responsabilità di queste organizzazioni sono significativamente inferiori agli standard internazionali per i sindacati. **Gli scioperi sono vietati in tutti i settori**, anche se i lavoratori del settore privato possono condurre campagne "pacifiche" all'interno del luogo di lavoro. **L'attivismo sindacale è considerato un reato di sicurezza nazionale per il quale la condanna comporta pene severe fino alla pena di morte**. Ad aprile HRANA ha pubblicato un rapporto sui lavoratori, riferendo che le molestie, **le detenzioni e gli interrogatori** dei membri dell'Associazione commerciale degli insegnanti iraniani (ITTA) sono aumentati in modo significativo con l'intensificarsi delle proteste contro i bassi salari e l'erosione delle tutele del lavoro. Molti attivisti per i diritti dei lavoratori rimangono in carcere, tra cui Mehran Raoof. Secondo Amnesty International, **gli agenti dei servizi segreti dell'IRGC** hanno arrestato Raoof nel 2020, insieme a molti altri attivisti per i diritti del lavoro in tutto il Paese. Secondo quanto riportato dai media internazionali, le forze di sicurezza hanno continuato a rispondere ai tentativi dei lavoratori di organizzare o condurre scioperi con arresti arbitrari e violenza. Secondo RFE/RL, a giugno le forze di sicurezza hanno monitorato regolarmente i principali cantieri (USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iran, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089063.html>)

1.3 Sulla possibilità che di tale dissenso venga interessata l'intelligence iraniana

La Guardia Rivoluzionaria ha diversi dipartimenti coinvolti in attività di intelligence. Il più importante è il servizio di intelligence della guardia rivoluzionaria (sāzmān-e Ettelā'āt-e Sepāh), che è stato istituito nel 2009 attraverso una riorganizzazione e fusione di vari dipartimenti e servizi di sicurezza. Il Servizio d'Intelligence della Guardia Rivoluzionaria svolge attività di intelligence all'interno e all'esterno dei confini del paese e opera in parallelo con il Ministero dell'Intelligence. In Iran, l'intelligence della Guardia Rivoluzionaria ha anche alcuni poteri di polizia (Landinfo (2021a, 31 maggio). *Iran: Internet e social media*. Oslo: Landinfo. Disponibile da <https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/05/Temanotat-Iran-Internett-og-sosiale-medier-> ; Golkar, Saeid (2021, 5 agosto). *Le organizzazioni di intelligence iraniane e la repressione transnazionale*. Washington D.C.: L'Istituto di Washington per la politica del Vicino Oriente. Disponibile all' indirizzo <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-intelligence-organizations-and- di soppressione transnazionale> , CGRS & SEM 2021, pag. 22)

2. Sulle conseguenze di esprimere tale dissenso

Nel corso dell'anno sono stati segnalati rapimenti a sfondo politico attribuiti a funzionari governativi. Nella maggior parte dei casi, il governo non ha fatto alcuno sforzo per prevenire, indagare o punire questi atti. Il rapporto annuale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Iran ha rilevato che diversi cittadini sono stati soggetti a sparizioni forzate, con **molti inizialmente detenuti in strutture gestite dal Ministero dell'Intelligence o dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)** (A/HRC/50/19: Situation of human rights in the Islamic

Republic of Iran - Report of the Secretary-General <https://www.ohchr.org/en/documents/reports/ahrc5019-situation-human-rights-islamic-republic-iran-report-secretary-general>).

Le autorità citano abitualmente le **leggi sulla protezione della sicurezza nazionale per arrestare o punire** i critici del governo e i difensori dei diritti umani o per scoraggiare le critiche alle politiche o ai funzionari del governo (Freedom House (Author): Freedom in the World 2023 - Iran, 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2088518.html>).

Non sono disponibili statistiche ufficiali sul numero di cittadini imprigionati per le loro convinzioni politiche. Alla fine dell'anno, l'ONG United for Iran ha identificato almeno 1.134 prigionieri di coscienza nel Paese. Le quattro ragioni più comuni per l'incarcerazione erano "**sostegno a gruppi di opposizione clandestini**", "presunta ribellione", "pratica religiosa" e "attivismo politico". Il governo ha spesso accusato i dissidenti politici di reati vaghi, alcuni dei quali prevedono la pena di morte, come "comportamento antirivoluzionario", "corruzione sulla terra", "schieramento con l'arroganza globale", "guerra contro Dio" e "crimini contro l'Islam". I procuratori hanno imposto pene severe ai critici del governo per violazioni minori (USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iran, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089063.html>)

3. Sulle conseguenze che il dissenso espresso venga punito in base alle leggi sulla protezione della sicurezza nazionale

I prigionieri politici sono più esposti al rischio di torture e abusi durante la detenzione. Erano spesso mescolati con la popolazione carceraria generale e gli ex detenuti hanno riferito che le autorità spesso minacciavano i prigionieri politici di essere trasferiti nei reparti penali, dove le aggressioni da parte dei compagni di detenzione erano più probabili. Rapporti precedenti indicavano una pratica deliberata di tenere i prigionieri politici in reparti con presunti criminali violenti e pericolosi, con l'obiettivo di "spezzare" la volontà dei prigionieri politici (USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iran, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089063.html>)

Sebbene la Costituzione proibisca tutte le forme di tortura "allo scopo di estorcere confessioni o acquisire informazioni", il ricorso alla tortura fisica e mentale per estorcere confessioni è rimasto prevalente, soprattutto durante la detenzione preventiva. Ci sono state segnalazioni credibili che le forze di sicurezza e il personale carcerario hanno torturato e abusato di detenuti e prigionieri durante tutto l'anno. I metodi di tortura e abuso comunemente riportati nelle carceri includono minacce di esecuzione, stupro e violenza sessuale dei prigionieri o dei loro familiari, esami vaginali e anali forzati, privazione del sonno, waterboarding, sospensioni, ingestione forzata di sostanze chimiche, privazione deliberata di cure mediche, elettroshock, incluso lo shock dei genitali, bruciate, uso di posizioni di pressione e percosse gravi e ripetute. Le organizzazioni per i diritti umani hanno spesso citato diverse strutture carcerarie, tra cui la prigione di Evin a Teheran, la prigione di Rajai Shahr a Karaj, il penitenziario di Greater Teheran, la prigione di Qarchak, la prigione di Adel Abad, la prigione di Vakilabad, la prigione di Zahedan, la prigione centrale di Isfahan (Dastgerd) e la prigione di Orumiyeh, per l'uso di torture crudeli e prolungate nei confronti degli oppositori politici, in particolare i reparti 209 e 2 della prigione di Evin, che sarebbero **controllati dall'IRGC. Le autorità avrebbero anche mantenuto prigionieri segreti informali e centri di detenzione al di fuori del sistema carcerario nazionale**, dove si sarebbero verificati abusi (USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iran, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089063.html>)

Il governo ha spesso collocato o "esiliato" i prigionieri politici in carceri di province remote, lontano dalle loro famiglie, come mezzo di rappresaglia, negando loro i diritti di corrispondenza e l'accesso all'assistenza legale e tenendoli in isolamento per lunghi periodi. Ha inoltre imposto divieti di viaggio ad alcuni ex prigionieri politici, ha impedito loro di lavorare nelle loro occupazioni per anni dopo l'incarcerazione e ha imposto ad alcuni l'esilio interno. Durante l'anno, le autorità hanno occasionalmente concesso ai prigionieri politici la sospensione della pena e li hanno rilasciati su cauzione, con l'intesa che una nuova attività politica avrebbe comportato il loro ritorno in carcere (USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Iran, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089063.html>)

4. Sulla possibilità di ricevere un giusto processo

Le autorità violano abitualmente gli standard di base del giusto processo, in particolare nei casi politicamente sensibili. Gli attivisti vengono arrestati senza mandato, trattenuti a tempo indeterminato senza accuse formali e viene loro negato l'accesso a un legale o a qualsiasi contatto con il mondo esterno. Molti vengono poi condannati per vaghe accuse di sicurezza in processi che a volte durano solo pochi minuti (Freedom House (Author): Freedom in the World 2023 - Iran, 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2088518.html>).

La magistratura iraniana non è indipendente: agisce di fatto come un braccio dei servizi di sicurezza e di intelligence dello Stato. In quanto tale, non è un garante efficace dello Stato di diritto e, **nei casi in cui agli individui vengono rivolte accuse legate alla sicurezza nazionale come "propaganda contro lo Stato" o "agire come agente straniero" o qualsiasi altra accusa legata alla sicurezza nazionale che viene abitualmente usata contro individui che si oppongono ai dettami dello Stato la magistratura porta avanti i procedimenti giudiziari senza tener conto dei problemi probatori o di violazioni del giusto processo.** (CHRI 11 febbraio 2021 <https://iranhumanrights.org/what-we-do/>)

5. Sulla possibilità di essere controllati fuori dal paese

Le autorità iraniane sembrano spendere notevoli risorse per mappare e monitorare i dissidenti iraniani in esilio. Questo viene fatto principalmente attraverso la raccolta di informazioni tradizionali tramite agenti e attraverso il monitoraggio della comunicazione nascosta (Landinfo, Iran: Reaksjoner mot iranere i eksil, 28/11/2022 https://coi.euaa.europa.eu/administration/norway/PLib/Temanotat_Iran_Reaksjoner_mot_iranere_i_eksil_28112022.pdf).

Il Ministero dell'Intelligence (MOI) o Ministero dell'Intelligence and Security (MOIS) è una delle più grandi e importanti agenzie di intelligence iraniane. Il capo del ministero, il ministro dell'Intelligence, siede nel governo del presidente ed è nominalmente sotto il suo controllo, ma la nomina deve essere approvata dal leader supremo, il capo di stato dell'Iran (Golkar 2021). Il Ministero dell'Intelligence opera sia a livello nazionale che all'estero. All'interno dell'Iran, il Ministero dell'Intelligence, oltre a condurre la sorveglianza, ha alcuni poteri di polizia. Sono coinvolti nelle indagini sulle cosiddette questioni "politiche" relative all'opposizione e ai dissidenti, e conducono indagini, arresti e interrogatori per conto dei pubblici ministeri. Al di fuori dell'Iran, sono responsabili del monitoraggio degli iraniani e della neutralizzazione delle organizzazioni iraniane dissidenti. Gli agenti di intelligence del Ministero dell'Intelligence operano in parte sotto copertura diplomatica (Landinfo (2021a, 31 maggio). *Iran: Internet e social media*. Oslo: Landinfo. Disponibile da <https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/05/Temanotat-Iran-Internett-og-sosiale-medier-> ; Golkar, Saeid (2021, 5 agosto). *Le organizzazioni di intelligence iraniane e la repressione transnazionale*. Washington D.C.: L'Istituto di Washington per la politica del Vicino Oriente. Disponibile all' indirizzo <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-intelligence-organizations-and-di-soppressione-transnazionale> , CGRS & SEM 2021, pag. 22).

I servizi segreti iraniani utilizzano una varietà di metodi per monitorare, sopprimere e controllare i propri cittadini all'estero. L'utente utilizza il monitoraggio della comunicazione e la raccolta di informazioni tramite informatori. Inoltre, i servizi di intelligence sono accusati di essere dietro minacce e campagne di calunnia contro dissidenti e giornalisti, così come tentativi di rapimento, omicidi e tentativi di assassinio (Schenkkan, Nate & Linzer, Isabel (2021, febbraio). *Fuori dalla vista, non fuori portata. Scala globale e portata della repressione transnazionale*. Washington D.C.: La Casa della Libertà. Disponibile da https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-02/Complete_FH_TransnationalRepressionReport2021_rev020221.pdf).

Il governo australiano ha dichiarato che le agenzie di sicurezza australiane hanno interrotto un complotto di interferenza straniera da parte dell'Iran che aveva come obiettivo un iraniano-australiano in territorio australiano. Il complotto prevedeva il monitoraggio della casa di un critico del regime iraniano e ricerche approfondite sulla persona e sulla sua famiglia. Il ministro dell'Interno, Clare O'Neil, ha rivelato l'incidente in un discorso tenuto il 13 febbraio 2023 all'Australian National University, descrivendo inoltre l'interferenza straniera come "una delle principali minacce che la nostra democrazia deve affrontare" (The Guardian, Australia foils Iran surveillance plot and vows to bring foreign interference 'into the light' <https://www.theguardian.com/australia-news/2023/feb/14/australia-foils-iran-surveillance-plot-and-vows-to-bring-foreign-interference-into-the-light>).

È evidente che dalle COI sopra riportate non è consentito ad un cittadino iraniano di esprimere un dissenso politico in relazioni ad attività poste in essere dalle autorità statali, pena il rischio di essere percepito e trattato come un traditore e sottoposto a continui monitoraggi, pestaggi, torture, arresti arbitrari, e condanne anche alla pena capitale all'esito di processi sommari, nei quali non è assicurato il diritto di difesa.

Orbene, proprio sulla base di tali COI al coniuge della richiedente è stato riconosciuto nell'ambito del procedimento 19653/2019 lo status di rifugiato politico.

A questo punto il Collegio è chiamato a valutare se il *claim* dedotto dal marito dell'istante sia correttamente posto a fondamento anche della richiesta di protezione avanzata dai suoi familiari stretti.

Giova rammentare che la richiedente ha rappresentato al giudice istruttore il seguente timore: *“Per prima cosa devo dire che è molto molto probabile che prendono e uccidono. Anche, se io torno un giorno metto in pericolo la vita di mia figlia che sta in Iran, che ancora non so cosa sta facendo lei. Anche, se torno in Iran loro, il governo, possono usare me per costringere mio marito a tornare in Iran. 100% uccidono, come altri giovani che hanno ucciso.”*

Quanto a quello che sarebbe accaduto in patria, dopo la loro partenza alla figlia maggiore e ai beni di cui erano titolari, a riprova della concretezza del rischio, la ricorrente ha riferito: *“Hanno bloccato tutti i nostri conti bancari. Io avevo un negozio intestato a me che hanno preso loro. C'era un altro appartamento intestato a Vahid, in Bandar Abbas, e hanno preso anche questo. Hanno*

preso tutto ciò che abbiamo avuto in Iran. Per la Repubblica Islamica di Iran è facile fare tutto questo. Io sono molto preoccupata per la mia figlia che sta in Iran (la ricorrente continua a piangere). Il nostro problema non era solo questo. Io avevo anche tanti altri problemi in Iran prima di questo. In Iran tutti lo sanno cosa sta accadendo. Abbiamo parlato 5 anni fa, nessun ci ha creduto, ma adesso è uscito tutto questo. Adesso non solo le persone che vivono in Iran ma anche iraniani che vivono all'estero stanno urlando che Sepah e Pasdaran sono terroristi. La Repubblica islamica di Iran può fare tutto quello che vuole. Lo sapete che ha sparato un missile a un aereo? Iran uccide tutte le persone senza pensare. Anche se erano bambini piccoli, giovani, tutti...

Shaghayegh è il nome di mia figlia, è il nome di un fiore, il papavero. I primi anni che siamo arrivati in Italia non potevamo comunicare con lei direttamente. Sempre chiamavamo i vicini o amici per sentire lei (in sede di rilettura la ricorrente assume alcune gocce) ma non sempre, ogni tanto, perché non volevamo mettere in pericolo la vita di mia figlia o di altri. I miei genitori danno una mano a lei, perché lei sta lavorando in nero. I miei genitori danno soldi a lei anche. Lei sta lavorando come parrucchiera in nero, in un negozio. (in sede di rilettura: mia figlia è architetto ma adesso fa la parrucchiera perché non può avere un lavoro normale). L'Iran è molto grande e lei non abita più in Bandar Abbas, abita in Bandar e Anzali, che dista 30 ore con l'autobus da Bandar Abbas. Abita nella casa dei genitori di mio marito Vahid, che sono morti. (in sede di rilettura: mia figlia era sposata, il marito quando ha capito che la famiglia della moglie aveva problemi dopo sei mesi l'ha lasciata. Cattivo. Perché lui aveva paura per la sua vita)."

Al riguardo, è indubbio che le **COI** attestino l'esistenza in Iran di una legislazione che commina severissime pene per motivi politici o di credo religioso con frequenti accuse e punizioni anche capitali.

Ora, la persecuzione subita dal coniuge della ricorrente va ricondotta alle citate lett. E) («provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio») e c) («azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie») di cui all'art. 7, comma 2, D. Lgs. n.251/2007, atteso che in Iran l'opposizione politica viene intesa come tradimento alla nazione.

Dalla lettura delle COI esaminate si evince che l'Iran si trasformava in una repubblica islamica nel 1979 dopo che la monarchia al potere veniva rovesciata e Shah Mohammad Reza PAHLAVI veniva costretto all'esilio. Le forze del clero conservatore guidate dall'Ayatollah Ruhollah KHOMEINI stabilivano un sistema di governo teocratico con la massima autorità politica conferita a un dotto studioso di religione chiamato comunemente il Leader Supremo che, secondo la costituzione, è responsabile solo dell'Assemblea degli Esperti (AOE) - un corpo di chierici di 88 membri eletto dal popolo (<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iran/>).

Nello stato così creato, il clero sciita e soprattutto il "leader supremo" (inizialmente lo stesso Khomeini, dal 1989 Ali Khamenei) hanno una posizione centrale di potere (<https://www.ecoi.net/en/countries/islamic-republic-of-iran/briefing/#ue1>, 14 giugno 2022).

Il DFAT ritiene che coloro che sono incriminati con accuse a base politica o religiosa devono affrontare anche accuse correlate alla sicurezza nazionale, è improbabile che abbiano un'adeguata difesa legale ed è probabile che vengano condannati

(DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report Iran, 14 April 2020, pp. 36-37 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2029778/country-information-report-iran.pdf>)

Nel corso del 2022, 2021 e 2020 vi sono state diverse condanne a (e convocazioni per l'esecuzione di) pene detentive e pecuniarie, o a misure quali la privazione di diritti civili, il divieto di espatrio o di associazione, nei confronti di uomini e donne cristiani o convertiti al cristianesimo, accusati di appartenenza a un'organizzazione illegale o ostile al regime, di reati contro la sicurezza nazionale, di propaganda contro la sacra religione dell'islam; altri sono stati convocati dall'autorità e sottoposti a pressioni affinché cambiassero il loro credo religioso (BAMF, *Briefing Notes Summary, Iran – July to December 2022*, <https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/>

[Zusammenfassungen/briefingnotes-zf-hj-2-2022-iran.pdf? blob=publicationFile&v=3](https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/Zusammenfassungen/briefingnotes-zf-hj-2-2022-iran.pdf?blob=publicationFile&v=3) BAMF, *Briefing Notes Summary, Iran – January to June 2022*, [https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/Zusammenfassungen/briefingnotes-zf-hj-1-2022-iran.pdf? blob=publicationFile&v=4](https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/Zusammenfassungen/briefingnotes-zf-hj-1-2022-iran.pdf?blob=publicationFile&v=4); BAMF, *Briefing News, Iran, 15 November 2021*, [https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw46-2021.pdf? blob=publicationFile&v=3](https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw46-2021.pdf?blob=publicationFile&v=3); BAMF, *Briefing News, Iran, 17 August 2020*, [https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2020/briefingnotes-kw34-2020.pdf? blob=publicationFile&v=4](https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2020/briefingnotes-kw34-2020.pdf?blob=publicationFile&v=4); USCIRF, *Religious Freedom in Iran in 2022*, luglio 2022, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2022-07/2022%20Iran%20Country%20Update_0.pdf).

Ora, per quanto riguarda più in generale **la situazione di un familiare di una persona perseguitata**, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza AHMEDBEKOVA del 4 ottobre 2018 così si pronunciava: “50 [...] una domanda di protezione internazionale non può essere accolta, in quanto tale, per il motivo che un familiare del richiedente ha un timore fondato di persecuzione o corre un rischio effettivo di danni gravi, occorre per contro, [...], tener conto di siffatte minacce incombenti su un familiare del richiedente al fine di determinare se il richiedente, a causa del legame familiare con detta minacciata, sia a sua volta esposto a minacce di persecuzione o di danni gravi. A tale riguardo, e come sottolineato nel considerando 36 della direttiva 2011/95, i familiari di una persona minacciata rischiano di norma di trovarsi, anch'essi, in una situazione vulnerabile.⁵¹ Pertanto, [...] l'articolo 4 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito dell'esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, **si deve tener conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare se quest'ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a dette minacce**” (come indicato nel punto primo del dispositivo) (CGUE, Seconda Sezione, sentenza Ahmedbekova+1 c. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite del 4 ottobre 2018, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=756781>

In applicazione del disposto della CGEU nella sentenza Ahmedbekova, si deve valutare la specifica situazione della ricorrente, moglie di un oppositore politico, già arrestato e torturato in quattro occasioni, e il rischio che correrebbe in caso di suo rientro in Iran.

Le COI consultate danno atto che in Iran i familiari di persone perseguitate per il loro credo religioso o **per motivi politici** possono essere anch'esse sottoposte a misure repressive.

Infatti, in una **comunicazione all'Iran del novembre 2020**, l'Office of the High Commissioner for Human Rights dell'ONU ha riferito di avere avuto notizia della persecuzione in Iran di appartenenti alla minoranza religiosa cristiana, ivi compresi i convertiti al cristianesimo, nel cui contesto “*pratiche repressive non sono limitate ai diretti interessati ma sono spesso estese ai loro familiari, sottoposti a sorveglianza, convocazioni da parte della polizia e visite improvvisate, e sottoposti a pressioni da parte delle forze dell'ordine affinché convincano i loro familiari in arresto a confessare le loro 'attività illecite'*”; inoltre, “*anche dopo il loro rilascio, i cristiani e le loro famiglie continuano a essere controllati con sorveglianza, intercettazioni telefoniche, frequenti convocazioni da parte della polizia, e alcuni di loro sono costretti a lasciare il paese e chiedere asilo all'estero per timore di ulteriori vessazioni, arresti o detenzioni*”; ancora, sono lamentate “*la persecuzione giudiziaria di dozzine di individui e delle loro famiglie a motivo della loro coscienza, religione o credo, maltrattamenti fisici e psicologici per estorcere confessioni, l'imposizione di lunghi periodi di detenzione, pesanti multe, così come restrizioni lavorative e il confino in aree remote del paese. Le discriminazioni e intimidazioni possono continuare anche dopo l'esecuzione della sentenza, con la stretta sorveglianza e frequenti convocazioni da parte delle forze dell'ordine,*

con effetti negativi sulla vita degli individui interessati e delle loro famiglie” (OHCHR, Communication AL IRN 26/2020, 11 novembre 2020, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=25678>).

L’Home Office britannico riporta che nell’aprile 2022 un uomo, convertito al cristianesimo, è stato arrestato, la sua casa perquisita con sequestro di alcune bibbie e “*anche sua moglie è stata interrogata e, sebbene la coppia non sia stata formalmente incriminata, lei ha dichiarato di essere stata accusata di ‘propaganda contro il regime attraverso il coinvolgimento nelle attività della chiesa domestica’*” (Home Office, Country Policy and Information Note, Iran: Christians and Christian converts, settembre 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2079088/IRN_CPIN_Christians_and_Christian_converters.pdf).

Tali condotte poste in essere a danno di familiare di persona perseguitata per motivi religiosi sono perpetrate anche a danno di familiari di oppositori politici.

L’EASO ha riportato nel 2020 che una fonte ha riferito del sequestro delle proprietà di un uomo, accusato per motivi politici ma libero su cauzione ed espatriato, e ha aggiunto che in ipotesi analoghe di “*procedimenti a carattere politico, i familiari in Iran possono essere sottoposti a pressioni da parte delle autorità*” (EASO, Iran, Release on temporary bail, court documents, exit from Iran, 21 aprile 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2028523/2020_04_Q6_COI_Iran_bail.pdf).

Inoltre, rispetto all’ipotesi di rientro in Iran dopo il rigetto della domanda d’asilo all’estero, il DFAT australiano riferisce nell’aprile 2020 che, secondo osservatori internazionali, “*le autorità iraniane non sono interessate a perseguire le persone cui sia stato negato asilo all’estero per le attività svolte fuori dall’Iran, anche se inerenti alla richiesta di protezione. Ciò anche nel caso di [...] conversione al cristianesimo [...]. In questi casi, il profilo di rischio individuale è il medesimo di qualsiasi altra persona appartenente alla stessa categoria in Iran. [...] Il trattamento di coloro che fanno ritorno in Iran, anche in caso di rigetto della domanda d’asilo all’estero, dipende dal profilo della persona prima della sua partenza dall’Iran e dalle sue attività dopo il rientro. [...] meno che il soggetto non avesse sollevato l’attenzione delle autorità prima della sua partenza dall’Iran (ad esempio per il suo attivismo politico), è improbabile che la sollevi al suo rientro e il rischio che sia sottoposto a controlli, vessazioni o altre forme di discriminazione istituzionale è basso”* (DFAT, Country Information Report Iran, 14 aprile 2020, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-iran.pdf>).

La situazione della ricorrente è proprio quella di persona che già aveva destato l’interesse dello Stato iraniano proprio a causa dell’opposizione politica manifestata dal coniuge sul posto di lavoro; dopo la sua partenza le sue proprietà sono state sequestrate e i conti correnti bloccati.

A ciò non può non aggiungersi – con un breve resoconto delle COI - la situazione di palese discriminazione che caratterizza la condizione delle donne in Iran, in tutti gli ambiti: ambito familiare (matrimonio, divorzio, parità fra coniugi), sistema di giustizia penale (<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/03/iran-women-and-girls-treated-second-class-citizens-reforms-urgently-needed>), Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Javid Rehman, 11 January 2021), violenza contro le donne (abusi domestici, violenza sessuale), pene per le donne che non indossano il hijab (con i recenti inasprimenti (<https://iranprimer.usip.org/blog/2023/jan/23/human-rights-watch-iran-repression-2022>, 23 January 2023), ambiti lavorativo, politico, culturale e sportivo (<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/03/iran-women-and-girls-treated-second-class-citizens-reforms-urgently-needed>), Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Javid Rehman, 11 January 2021), con le note attuali recrudescenze contro le donne in Iran (<https://iranprimer.usip.org/blog/2023/jan/23/human-rights-watch-iran-repression-2022>, 23 January 2023; <https://www.ecoi.net/en/document/2086903.html>, 14 February 2023) e la severissima

repressione del Governo iraniano che ha giustiziato il 7 gennaio 2023 due persone legate alle proteste scoppiate nel Paese nell'autunno del 2022, condannate nell'ambito di una campagna che il capo dei diritti umani delle Nazioni Unite ha definito "equivalente a un omicidio sanzionato dallo Stato". ([https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location\[\]=85](https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=85)).

Dalla consultazione delle suddette COI si evince che senza dubbio la ricorrente, in caso di rientro in Patria, sarebbe esposta al rischio fondato ed attuale di subire – quale familiare di una persona perseguitata - gli stessi atti di persecuzione subiti dal marito per motivazioni politiche, e ancora più a seguito del netto peggioramento della situazione in Iran, in particolare quella delle donne, come attestano le COI ora riportate.

Deve, pertanto, essere vagliata **la sussistenza dei diversi requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato.**

La Convenzione conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dall'Italia il 15 novembre 1954 (Legge di autorizzazione n. 722/54) sancisce che **rifugiato** è chi «nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi» (art. 1 (A) n. 2).

La Direttiva 2011/95/UE in tema di protezione internazionale, all'art. 2 lett. d) analogamente definisce **rifugiato** il «cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12», contenente cause di esclusione dallo status in parola.

Il riconoscimento dello status di rifugiato quale massima forma di protezione per gli stranieri richiede il possesso congiunto di numerosi requisiti, che si possono analizzare ordinatamente secondo gli schemi predisposti a questo fine da validi strumenti di soft law, a partire dal documento "Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (Direttiva 2011/95/UE)" redatto dall'E.A.S.O. – European Asylum Support Office nel 2018 (reperibile all'indirizzo https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf).

Innanzitutto, è necessario accertarsi che il richiedente sia cittadino di un Paese terzo (non appartenente all'Unione Europea) ovvero un apolide. In questo caso, la nazionalità iraniana della ricorrente è stata accettata dalla stessa C.T., sicché non sussistono dubbi ragionevoli in proposito.

In primo luogo, bisogna verificare che **gli atti temuti siano qualificabili come persecuzione**, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 251/07. Secondo questa norma, gli atti devono alternativamente: «a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)».

Gli atti di persecuzione, prosegue l'art. 7, «possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni

penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia».

Al riguardo, è indubbio che le **COI** sopra riportate attestino l'esistenza in Iran di una legislazione che commina pene per motivi di opposizione alle politiche statali, atteso che sono percepiti come traditori e pertanto soggetti a frequenti accuse e punizioni severe.

Il coniuge della richiedente è stato già vittima di arresti arbitrari, interrogatori e pestaggi, tanto da ritenersi comprovato che abbia subito atti persecutori per le sue convinzioni politiche.

Ciò costituisce senza dubbio alcuna persecuzione per motivi politici nei confronti del coniuge della ricorrente ai sensi dell'art. 7 D.Lvo 251/07, persecuzione che si riverbera anche nei confronti della moglie e della figlia, attuale richiedente.

In secondo luogo, ex art. 5 del D.Lgs. n. 251/07 deve essere individuato il **responsabile della persecuzione** ed è indispensabile che la persecuzione sia causata da un soggetto terzo: lo Stato; partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, a condizione che i precedenti ovvero le organizzazioni internazionali non possano o non vogliano fornire protezione.

In questo caso, il responsabile della persecuzione è lo Stato stesso, che punisce i cittadini che si oppongono alle politiche statali perché ritenuti traditori e che persegue le trasgressioni con le forze di polizia (lo dimostrano le COI sopra riportate).

In terzo luogo, occorre verificare la **possibilità della richiedente di ricevere protezione nello Stato d'origine**, appurando se nell'area di provenienza della richiedente lo Stato ovvero partiti o organizzazioni, anche internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (non anche altri soggetti privati) abbiano «la volontà e la capacità» di offrire al richiedente una protezione «effettiva e non temporanea» (soggetti che offrono protezione - art. 6 del D.Lgs. n. 251/07). Tale protezione «*consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure*».

Ancora, è necessario che esista un **collegamento tra la persecuzione (ovvero la mancata protezione dalla persecuzione) e uno o più dei motivi elencati all'art. 8 del D.Lgs. n. 251/07**: «a) “razza”: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) “religione”: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) “nazionalità”: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) “particolare gruppo sociale”: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere; e) **“opinione politica”: si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle**

loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti». In proposito, peraltro, la norma prosegue precisando che è irrilevante se il richiedente possiede effettivamente una di queste caratteristiche: è sufficiente, infatti, ch'essa gli venga attribuita dal persecutore.

Il presente caso rientra senza dubbio nella previsione di cui al comma 1, lett. E) e comma 2, art. 8 D.Lgs 251/2007, ossia la persecuzione subita per motivazioni politiche, atteso che in Iran il tradimento viene punito con la pena di morte.

(DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report Iran, 14 April 2020, pp. 36-37 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2029778/country-information-report-iran.pdf>)

(OHCHR, Communication AL IRN 26/2020, 11 novembre 2020, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=25678>

Infine, nel presente procedimento non ricorre nessuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 10 e 12 D. Lgs. n.251/2007.

Ad avviso del Collegio sussistono, quindi, i presupposti per riconoscere alla ricorrente lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del D.Lgs n. 251/07 in quanto rientrando in Iran sarebbe esposta al concreto ed attuale rischio di subire persecuzione per motivi politici, come già successo al coniuge.

Il ricorso va pertanto accolto per tutti i motivi esposti, riconoscendo alla sig.ra [REDACTED] lo status di rifugiato ex artt.2 lett. e), 7 e 8 D. Lgs n.251/2007.

Tenuto conto della particolarità del caso, dei mutamenti giurisprudenziali relativamente ai Paesi di origine e della materia trattata, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del D. L.vo 25/2008, il Tribunale in composizione collegiale così dispone:

riconosce a [REDACTED], nata in Iran il [REDACTED], lo status di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e ss. del D. L.vo 251/2007.

Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Bologna, così deciso 19 maggio 2023

Il Giudice est.

dott. Luigi Tirone

Il Presidente

dott.ssa Angela Baraldi